

A: DVA

Da: Urbanistica - Comune di Fossacesia <urbanistica@comune.fossacesia.ch.it>
Inviato: martedì 29 luglio 2014 12:08
A: A: DVA; urp@beniculturali.it; sra@regione.abruzzo.it; urp@provincia.chieti.it
Oggetto: Osservazioni Ombrina Mare
Allegati: doc20140729102230.pdf; doc20140729094302.pdf

In allegato si anticipa la delibera di Giunta Comunale n. 116 del 25.07.2014 con cui sono state disposte di proporre le osservazioni al progetto di coltivazione nell'ambito della concessione D30 B.C.-MD

geom. Domenico MORETTI
Responsabile 3° Settore Urbanistica ed Edilizia
Comune di Fossacesia
tel. 0872-622234 fax 0872-622237



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA-2014-0026474 del 08/08/2014





COMUNE DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI

c.a.p. 66022

P.Iva 00182910695

Via Marina, 16 - tel. 0872/62221 fax 0872/622237 - urbanistica@comune.fossacesia.ch.it

Settore 3° Urbanistica ed Edilizia

9591

Prot.n. _____

29 LUG. 2014
li, _____

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Presidenza della Commissione Tecnica
per le Verifiche dell'Impatto Ambientale
c/sò MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI
Direzione Generale per la Qualità e
Tutela del Paesaggio
Via di San Michele, 22
00153 ROMA

REGIONE ABRUZZO
Direzione Parchi Territorio e Ambiente
Ufficio V.I.A.
Via L. Da Vinci, 6
67100 L'AQUILA

e, p.c. PROVINCIA DI CHIETI
Corso Marrucino, 97
66100 CHIETI

OGGETTO: Procedimento di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008 ed integrato con la procedura di autorizzazione integrata ambientale. Progetto di coltivazione del giacimento di idrocarburi "OMBRINA MARE" nell'ambito della procedura di conferimento della concessione di coltivazione "D30 B.C-MD" sito al largo delle coste Abruzzesi. Proponente MEDOIL ITALIA S.P.A. - OSSERVAZIONI

In relazione alla nota n. DVA-2014-0022615 del 06.07.2014 pari oggetto, con la presente si provvede ad inviare copia della delibera di Giunta Comunale n. 116 del 25.07.2014, con cui è stato disposto di proporre osservazioni in merito al progetto allegato all'istanza di concessione di coltivazione in mare "D30 B.C-MD".

Distinti saluti.



Il Responsabile del 3° Settore

(geom. Domenico MORETTI)



COPIA

CITTA' DI FOSSACESIA

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 25/07/2014

n° 116

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4/2008 ED INTEGRATO CON LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. PROGETTO DI COLTIVAZIONE DEL GIACIMENTO DI IDROCARBURI "OMBRINA MARE" NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, il giorno **VENTICINQUE**, del mese di **LUGLIO**, alle ore **14:00**, nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE	<i>SINDACO</i>	X	
2	SISTI PAOLO VALENTINO	<i>VICE SINDACO</i>	X	
3	TOZZI MARIA VITTORIA	<i>ASSESSORE</i>	X	
4	GALANTE MARIA ANGELA	<i>ASSESSORE</i>		X
5	DI NARDO RAFFAELE	<i>ASSESSORE</i>	X	
			4	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **DI FABIO EVELINA** incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DI GIUSEPPANTONIO ENRICO CLEMENTE**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA l'allegata proposta relativa all'oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi dai competenti funzionari dell'Ente ai sensi dell'art. 49 del T.U. degli enti locali;

RILEVATO che i pareri suddetti sono favorevoli;

Con voti unanimi espressi in modo palese,

DELIBERA

A) - di adottare e far proprio il provvedimento risultante dall'allegata proposta, recependola integralmente in tutte le sue parti;

B) - di dichiarare il presente atto, previa separata, unanime votazione immediatamente eseguibile.



CITTÀ DI FOSSACESIA

Provincia di Chieti

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

N° **620** Data **25/07/2014**

Relatore

Settore interessato

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 152/2006 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 4/2008 ED INTEGRATO CON LA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. PROGETTO DI COLTIVAZIONE DEL GIACIMENTO DI IDROCARBURI "OMBRINA MARE" NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA DI CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE "D30 B.C-MD" SITO AL LARGO DELLE COSTE ABRUZZESI. PROPONENTE MEDOIL ITALIA S.P.A. - OSSERVAZIONI

Pareri di cui all'art. 49 del T.U. degli enti locali

VISTO

per quanto di competenza si esprime parere tecnico:

PARERE FAVOREVOLE

Fossacesia, li 25/07/2014

Il Responsabile del Settore
MORETTI DOMENICO

VISTO

per quanto di competenza si esprime parere contabile:

Fossacesia, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Sottoscritto

PREMESSO che:

- * in data 03.12.2009 la Soc. MEDOIL ITALIA S.p.a. ha avanzato istanza in ordine alla compatibilità ambientale inerente il progetto di sviluppo del giacimento Ombrina Mare nell'ambito della concessione di coltivazione denominata "d30 BC-MD";
- * con parere n. 541 del 07.10.2010 la Commissione VIA e VAS del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha espresso, in merito al suddetto progetto un giudizio negativo di compatibilità ambientale, in quanto lo stesso trova fondamento nelle limitazioni areali dell'attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi introdotte dal D.Lgs. 128/2010;
- * il suddetto parere è stato comunicato alla MEDOIL ITALIA S.p.a. nei modi e termini di cui all'art. 10 bis della L. 241/90 nel testo in vigore, e che la stessa società ha rimesso le proprie osservazioni al suddetto preavviso di rigetto;
- * successivamente alla data di presentazione delle suindicate osservazioni, è entrato in vigore il D.L. 22.06.2012, n. 83, che di fatto ha riaperto i termini del procedimento di che trattasi, in quanto, non essendo stata conclusa la procedura di V.I.A., lo stesso procedimento è da ritenersi ancora in essere, e che pertanto debba essere ricondotto nella fattispecie di cui all'art. 35 comma 1 della suindicata nuova disposizione normativa;

VISTA la nota n. DVA-2012-0028277 del 22.11.2012 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la quale sono state invitate tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento in parola, a proporre proprie osservazioni o pareri in merito al progetto di che trattasi;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 165 del 13.12.2012 con cui sono state proposte le seguenti osservazioni:

"In merito al progetto di sviluppo del giacimento ad olio Ombrina Mare e dei livelli a gas pliocenico sovrastanti, che prevede l'installazione delle infrastrutture per la coltivazione dei giacimenti (ossia piattaforma, serbatoio galleggiante, condotte sottomarine) nel tratto di mare antistante la Costa dei Trabocchi, presentato dalla Medoiligas Italia S.p.A., in qualità di Amministratori comunali e cittadini credendo in un'economia che punti ad un benessere durevole valorizzando le risorse naturali, culturali ed enogastronomiche presenti sul nostro Territorio, con un turismo ed una agricoltura rispettosa della natura e dell'uomo, esprimiamo tutta la nostra preoccupazione e la nostra ferma contrarietà di fronte a questo progetto che va contro la volontà e le decisioni prese negli ultimi 30 anni da chi vive questi luoghi.

A partire dalla lotta dei primi anni 70 contro la "Sangro Chimica", i cittadini e gli Amministratori dei Comuni della Frentania e della Costa dei Trabocchi hanno espresso la loro volontà, recepita e scritta poi negli atti pianificatori degli enti locali (dal livello Comunale a quello Regionale)

per dare come orizzonte all'economia del nostro territorio i cardini su menzionati.

Il Piano Paesistico Regionale, il PTCP della Provincia di Chieti e il combinato degli art. 34, della Legge Quadro sulle Aree Protette (L. n°394/1991), dove alla lettera h) si prevede espressamente la Costa Teatina tra le aree da destinare a Parco Nazionale (inserita dalla L. n°344/1997) e 8, comma 3, della L. n°93/2001 danno ai territori ricompresi tra il fiume Foro e il fiume Trigno valenza ambientale di rilevanza nazionale e ravvedono all'interno di questi territori quegli elementi che giustificano l'istituzione di un Parco Nazionale, di cui è ancora in atto la fase di perimetrazione.

La valenza ambientale della zona è altresì testimoniata dalla L.R. n°05/2007 che istituisce il "Sistema delle Aree Protette della Costa Teatina", che definisce 3 nuove Riserve Regionali nel tratto compreso tra Ortona e Rocca San Giovanni (Ripari di Giobbe, Aquabella e Fosso delle Farfalle) e dà il via al Progetto della "Via Verde" sulle aree dismesse dell'ex-tracciato ferroviario Adriatico di RFI tra Ortona e Vasto.

Complessivamente sono presenti sulla costa tra Ortona e Torino di Sangro, altresì nota come "Costa dei Trabocchi", 4 Riserve Regionali e 2 Siti d'Importanza Comunitaria che hanno estensione anche sul litorale.

I trabocchi, o trabucchi, sono strutture, principalmente in legno, utilizzate ancora per la pesca da costa e costituite da una piattaforma collegata alla spiaggia da una passerella anch'essa in legno e presenta un casotto che serve da riparo per i pescatori. La pesca avviene tramite una rete a bilancia che viene calata in acqua grazie ad un complesso sistema di paranchi ed argani, e successivamente salpata su per recuperare il pescato.

Tali strutture sono state riconosciute come patrimonio storico della Regione Abruzzo e sono tutelate in particolare dalla L.R. 14 dicembre 1994, n. 93 "Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese".

L'Università dell'Aquila ha documentato la rilevanza naturalistica con gli studi di Frattaroli A., Acosta A.T., Ciaschetti G., Di Martino L., Pirone G., Stanisci A. (2007). Indagine sulla qualità ambientale della costa dell'Abruzzo meridionale e del Molise (Adriatico centrale) su base floristico-vegetazionale. *Fitosociologia*, vol. 44(1), pp. 127-137 ISSN: 1125-9078 e Izzi C.F., Acosta A.T., Carranza M.L., Ciaschetti G., Di Martino L., Dorazio G., Frattaroli A., Pirone G., Stanisci. (2007). Il censimento della flora vascolare degli ambienti dunali costieri dell'Italia centrale. *Fitosociologia*, vol. 44 (1), pp. 129-137 ISSN: 1125-9078, oltre a quanto menzionato nel Rapporto finale del 30 settembre 2005 "Interventi di monitoraggio e riqualificazione naturalistico-ambientale nella bassa e media Val di Sangro" a cura di Parco Scientifico Tecnologico d'Abruzzo, Research team: Ing. Valentina Valleriani (coordinamento), Dott.ssa Dora Ceralli, Ing. Werther Di Lallo e DAU-Università dell'Aquila, Research team: Prof. Bernardino Romano (coordinamento), Dott. Alessia Gualtieri, Collaborazione: Ing. Giovanna Corridore oltre a quanto riportato nel lavoro "Insegnamenti per la gestione integrata delle zone costiere in Provincia di Chieti" sviluppato nel Progetto Costa Teatina Sostenibile della Provincia di Chieti, a cura del gruppo di lavoro Natale A.R., Romano B., Palena I., Pierini M.L., Di Marzio M., Di Muzio S., Mancinone R..

La Provincia di Chieti con il supporto scientifico del dipartimento di Scienze Ambientali del Consorzio Mario Negri Sud ha presentato a finanziamento Life un progetto che si poneva come finalità l'individuazione a mare di Siti d'Importanza Comunitaria, all'interno del quale venivano date informazioni in merito alla valenza di alcuni Siti Proposti nel tratto di mare antistante i Comuni di San Vito Chietino e Rocca San Giovanni, tale progetto è in fase di rielaborazione ed ampliamento all'interno del programma di lavori in via di sviluppo da parte del Gruppo di lavoro tecnico costituito dai Comuni di Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Fossacesia e Torino di Sangro all'interno

dell'Accordo di Programma per un "Benessere durvole dell'area della Costa dei Trabocchi".

Nel suddetto Accordo di Programma, firmato lo scorso 12 novembre 2009 dai 4 Sindaci e ratificato dai 4 Consigli Comunali nel dicembre scorso, si prevede l'avvio di un processo per la rigenerazione territoriale della Costa attraverso la progettazione di un Sistema Sostenibile di Sviluppo, con un sistema di azioni teso alla valorizzazione dei propri territori tramite un progetto territoriale di ampia valenza programmatica e di respiro nazionale e transfrontaliero, occasione di sprovincializzazione per le realtà locali, sia in materia ambientale che economica, volto alla gestione sostenibile dei seguenti elementi areali, lineari e puntuali che strutturano e connotano la Costa dei Trabocchi:

- le aree di pregio naturalistico con le loro peculiari caratteristiche;
- le Riserve Naturali Regionali contenute nella L.R. 30 marzo 2007 n. 5 e le aree ad esse strutturalmente connesse quali il sito di "San Giovanni in Venere";
- il mare con i suoi fondali, attività subacquee, porti, approdi e flussi nautici;
- le aree costiere urbanizzate e attrezzate;
- le intersezioni vallive; le zone agricole costiere e retrocostiere;
- i siti archeologici; il tratturo e il sistema produttivo di servizio.

Inoltre i 4 Comuni, in campo energetico, insieme agli altri 100 Comuni della Provincia di Chieti e la Provincia di Chieti (che con Deliberazione della Giunta Provinciale n°227 del 06/08/2009 ha avviato il processo, con il coordinamento dell'Agenzia Locale per l'Energia e lo Sviluppo Ambientale) hanno aderito formalmente alla Covenant of Mayor - Patto dei Sindaci che prevede in aderenza alle misure del pacchetto legislativo UE Clima-Energia "20-20-20" lo sviluppo di iniziative e azioni per aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili, la riduzione delle emissioni di CO₂ e l'aumento dell'efficienza energetica nei Comuni aderenti al Patto.

Tra l'altro le attività previste dal progetto ed il progetto stesso contrastano con le previsioni della Direttiva UE 2008/56 sulla "Strategia Marina", recepita nel luglio 2009 anche in Italia, che ci obbliga a raggiungere entro il 2020 lo stato ecologico "buono" sui nostri bacini marini e, quindi, anche in Adriatico, nonché a individuare azioni e programmi per raggiungere tale obiettivo.

Il Consiglio Comunale di Fossacesia in particolare con Deliberazione n°71 del 16.11.2009 recante "Problematiche ambientali. Attività di ricerca estrazione e lavorazione di idrocarburi sul territorio regionale. Impegno per la salvaguardia della salute pubblica e il patrimonio naturalistico abruzzese", con votazione unanime, si è impegnato:

- insieme al Sindaco, ad intraprendere ogni utile iniziativa per tutelare, proteggere e salvaguardare la salute pubblica e il patrimonio naturalistico di tutto il territorio, anche con azioni di approfondimento e comunicazione di eventuali attività inerenti la ricerca e la lavorazione di idrocarburi;
- a fornire costante e attenta informazione a tutti gli enti locali e a tutti i cittadini su qualsiasi vicenda connessa ai fatti sopra evidenziati;
- ad invitare le autorità competenti sovracomunali ad impedire la nascita di attività potenzialmente minatori della salute delle persone e del valore paesaggistico-naturale del territorio;
- a rivolgersi a tutte le forze politiche, associazionistiche e civili per una forte, unita e condivisa battaglia di difesa del territorio abruzzese.

Da quanto su sommariamente esposto si evince l'incompatibilità del progetto denominato Ombrina Mare con:

1. il contesto ambientale nel quale dovrebbe svilupparsi;

2. la pianificazione territoriale e gli atti degli enti locali (Comuni, Provincia e Regione);
3. le azioni ed i progetti in via di sviluppo da parte degli stessi enti pubblici in attuazione della programmazione e della pianificazione su detta in aderenza alle politiche comunitarie e dagli obblighi che dalla adesione alla UE derivano a livello nazionale e locale.

L'eventuale attuazione di tale progetto, confliggendo con le premesse necessarie per accedere ai fondi europei coerenti con la nostra attuale programmazione e progettazione in atto, vedrebbe l'impossibilità di accedere agli stessi sia da parte degli enti locali, sia dei privati e delle imprese causando un danno economico, discriminando il nostro territorio rispetto agli altri senza un equo ristoro, oltre a peggiorare e danneggiare l'economia legata al turismo e all'agricoltura di qualità oltre all'attuale qualità della vita, ed alla percezione attuale che la Comunità locale ha di quei luoghi legati alla figura di Gabriele D'Annunzio, alla tradizione marinara dei luoghi, testimoniata in particolare dai trabocchi.

Quanto su detto come considerazioni sostanziali di ordine generale ed in merito alla pianificazione territoriale, per quanto attiene alla documentazione presentata dalla Medoilgas come Studio d'Impatto Ambientale (SIA) si fa presente che gli articoli 34 e 35 del D. Lgs. n° 99 del 23.07.2009, unificano in un unico procedimento, a cura del Titolare, 4 distinti rami del Progetto in oggetto, che tuttavia necessariamente percorrono 4 itinerari differenti ex Legge n° 9 del 9 gennaio 1991, come modificato e integrato dal D. Lgs. n° 625/1996, in particolare:

1. L'estrazione.
 - 1.a. l'art. 23 comma 1 del D.Lgs. n° 4 del 16.01.08 impone la presentazione del Progetto Definitivo. Mentre all'esame della procedura viene, invece, allegato solo un Progetto Preliminare;
 - 1.b. l'istanza deve contenere, a norma del comma 2 art. 23 e del comma 3 dell'art. 25 ibidem, le autorizzazioni già acquisite o da acquisire, e tali annesse autorizzazioni sembrano mancare del tutto (amministrazioni, conferenza di servizi, regione etc.);
 - 1.c. inter alia, mancano le autorizzazione ex art. 125 e art. 269 del D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006, ovviamente, del tutto imprescindibili, nonché il parere del Ministero dei Beni Culturali ex art. 26 D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 e la pronuncia del Ministero dell'Ambiente ex comma 60 art. unico della legge n. 239/2004.
2. Il deposito, il trattamento e il vettoriamento dei gas.
 - 2.a. In aggiunta alle carenze della nota generale in 1), si nota l'assenza di qualsivoglia validazione dell'obbedienza alle prescrizioni del comma 2 art. 12 legge n°9/1991, che recano: «Il gas da vettoriare dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere caratteristiche di trasportabilità e di contenuto di sostanze nocive. Il vettoriamento sarà effettuato compatibilmente con la capacità di trasporto, i programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di trasporto»;
 - 2.b. il combinato disposto del suddetto articolo con l'art. 29 del D.Lgs. n° 164 del 23 maggio 2000 impongono, inoltre, una procedura approvativa regionale della cui carenza non si fornisce giustificazione alcuna.
3. Il deposito, il trattamento e il trasporto degli oli.
 - 3.a. il combinato disposto dell'art. 16 della legge n°9/1991 col comma 56 e seg. art. 1 della legge n° 239 del 23 agosto 2004 prevede un altro procedimento approvativo regionale del quale pure, immotivatamente, non v'è traccia alcuna.
4. I programmi unitari di lavoro.
 - 4.a. In virtù dell'art. 8 della legge n°9/1991, nonché dell'art. 13 del D. Lgs. n. 625/1996, la

messa in rapporto di diversi progetti (come qui, per esempio, Ombrina Mare e S. Stefano Mare), è possibile solo quando il progetto di tale rapporto, per elementari ragioni di congruenza, raccolga presso il titolare del procedimento tutte le specifiche validazioni rispettivamente coinvolte, ivi comprese quelle delle diverse amministrazioni pubbliche. Di tali cogenti validazioni nemmeno si trova traccia.

Il combinato disposto del comma 5 dell'art. unico della legge n° 239/2004 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 383 del 14 .10.2005 dispone, in modo obbligatorio e preventivo, la definizione di un accordo inter partes sulle misure di compensazione dell'impatto ambientale, del quale, nel contesto dell'istanza in esame, non compare nemmeno un cenno a iniziativa promotrice.

Queste incontrovertibili carenze e indubbie irregolarità rendono improseguibile il procedimento di VIA intrapreso, e il titolare del procedimento stesso deve ritenersi (sotto la guisa della formale diffida qui rappresentata) nell'impossibilità di condurlo avanti in assenza del completo preventivo restauro della corrispondenza dell'istanza ai requisiti di legge, che può invero anche ottenersi via comma 3 art. 26 del D. Lgs. n° 4/2008.

Voglia inoltre l'autorità competente tener conto delle seguenti ulteriori osservazioni tutte riguardanti gli ambiti del D. Lgs. n° 152/2006 come messo a punto dal D. Lgs. n° 4/2008 e gli ambiti a tali decreti necessariamente connessi:

1. Consultazioni.

1.a. Il "proponente" non è ricorso, senza fornirne motivazione alcuna, alla facoltà accordatagli dal comma 1 dell'art. 21 del D.Lgs. n° 152/06, incorrendo in tal modo in un insieme del tutto rilevante di deficienze ostative, quali quelle appena esposte. Il fatto che il proponente affidi lo studio di impatto ambientale a gruppi professionali esterni non ha palesemente nulla a che vedere con tale opzione di legge, la cui ragion d'essere è disinvoltamente ignorata (anche dai titolari dei procedimenti).

2. Valutazione del rapporto fra "costi" e "benefici" e opzioni alternative.

2.a. Nell'istanza in esame, in nessuna forma appare il requisito in sub-comma d) comma 3 art. 22 D.Lgs. n° 4/2008. Contestualmente, l'autorità competente non aderisce a quanto indicato dal sub-comma b) comma 2 art. 21 ibidem. Nell'insieme, tale deficienza costituisce anche una violazione dell'applicabile comma 3 art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006. Il proponente, con una vistosa massa di dati tenta di mostrare come il progetto in esame si inserisca congruamente in (A) un "piano energetico nazionale" e in (B) un "piano di indipendenza energetica nazionale", entrambi di valore strategico. Ma non viene comunque presa in considerazione l'«opzione zero» ossia della conservazione integra delle risorse scoperte in considerazione di quanto esposto sulle scelte locali e degli altri obblighi derivanti da altri programmi UE.

2.b. Non si evincono i criteri e le modalità con i quali, una volta pagate le royalties, il concessionario, libero (ex legge n. 239/2004) di mettere in circolazione i "suoi" prodotti come meglio crede, faccia riferimento e tenga in considerazione il " piano nazionale";

2.c. Si fa notare inoltre che un (arbitrario e non richiesto) inserimento in (A), per quanto comunque oggettivamente trascurabile, richiederebbe forse perfino una VAS e che il (B) semplicemente non esiste.

3. Instabilità, uso delle risorse compresenti e deperimento dei beni.

3.a. In scarsissimo conto sono tenuti, inter alia, i sub commi f), h) ed l) del comma 1 art. 56 del D.Lgs. n° 152/2006, come addirittura si ignora perfino l'esistenza del precedente D.Lgs. n° 334 del 17 agosto 1999. Ciò rende materialmente impossibili l'applicazione necessaria

dei notevolissimi sub-commi a) e b) comma 2 del medesimo art. 56 del D. Lgs. n° 152/06 nonché l'esercizio delle competenze regionali ex art. 18 del D. Lgs. n° 334/1999. Appare alquanto singolare che si affermi, al cap. 2.9, che: «Non è possibile a questo stadio di definizione del progetto effettuare un'analisi di dettaglio dei rischi», questo dopo aver presentato un corposo insieme di dati e di studi (idro-geologici, meteo-marini, etc), aver illustrato i dettagli sia delle installazioni che dei processi, mettendoli in rapporto con tale insieme, e aver usufruito di due anni di ricerche di 2 piattaforme specifiche e dei risultati di tutte le altre nell'area vasta. Tale singolare affermazione, oltre a lasciare interdetti, toglie qualunque accettabilità ulteriore allo studio stesso, riempiendolo di affermazioni arbitrarie e contraddittorie, ad esempio: in 2.6.6.3 lo SIA prevede le seguenti emissioni di inquinanti in atmosfera della "torcia": 47 kg/h in esercizio, 50740 kg/h in blocco DEA o termodistruttore e 2468 kg/h in blow-down (tali valori superano di molto quelli concessi in limite dal DM n. 60 del 2 aprile 2002 e che pertanto non potrebbero mai ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. N. 152/06). Illudere che tali emissioni siano eventi rari proprio a fronte della citata dichiarazione in 2.9 sembra affermazione difficile da affermare e tenere con forza sufficiente. È evidente, invece, che la tecnologia di sicurezza proposta è fortemente incompatibile con le norme di tutela ambientale e che, a statistiche di impianti simili, l'analisi di dettaglio dei rischi non potrebbe pervenire a risultati accettabili.

3.b. Voglia l'autorità competente considerare, inoltre, che il progetto in esame potrebbe non avere alcuna possibilità di passare, né per parti né nella sua interezza, l'esame ex D. Lgs. n°106 del 3 agosto 2009, al quale del resto non fa alcun riferimento.

4. Uso Sostenibile.

4.a. Il progetto in esame si sottrae al rispetto delle esigenze in art. 73 del D. Lgs. n° 152/06 e, in particolare, a quelle indicate dal sub-comma c) comma 1. La lettura dello SIA non rievoca neanche cenni impliciti che tali esigenze siano in qualche modo entrate nel suo campo d'esame.

5. Qualità "Buona".

5.a. Non c'è, all'interno del progetto, alcun accenno su come il "proponente" intenda far fronte alle richieste ineludibili del sub-comma a) comma 4 art. 76 D. Lgs. n° 152/06. Conseguentemente e aggiuntivamente, le misure protettive disposte nei commi 4, 6, 7-2) e c), 9 e 10bis dell'art. 77 non vengono tenute in alcuna considerazione. Verosimilmente, le tecnologie in progetto causerebbero modifiche dei corpi idrici da chiamare la competente regione all'adozione dei previsti provvedimenti restrittivi ex 152/06.

6. Fauna Ittica.

6.a. Inaspettatamente, il progetto elude quasi in toto quanto detto dagli art. 79 comma 1-d), 87 e 88 del D. Lgs. n° 152/06 nonché un insieme notevole di provvedimenti, ministeriali e di altre amministrazioni competenti, sulla materia. Lo SIA fornisce accurate indagini ricognitive, di buona estensione, che consentirebbero considerazioni più precise e ponderate rispetto a quelle riportate, dove con soli 19 mesi di attività di ricerca dei 2 pozzi Ombrina, nei quali alla fine si raggiungono, in un loro vasto intorno, tossicità medie, secondo le metodologie ISPRA (vedansi certificazioni ARTA e loro discussione) e si ipotizza invece, nel contempo, che l'attività di coltivazione di 4/6 pozzi per 20 (+ 10) anni abbia solo effetti "trascurabili". Quando poi tale tossicità "media" venga associata al rilascio di fanghi - che teoricamente circolano in circuiti chiusi - ci si chiede se non si dispone dunque ancora di dati utili ad integrare le mancate considerazioni segnalate nell'osservazione 3.

7. Bilancio Idrico.
 - 7.a. Così come viene illustrato dal "proponente", l'intero insieme dell'intervento proposto sottrae sostanziali informazioni e indispensabili condizioni quali strumenti del tutto essenziali alla pianificazione del bilancio idrico da parte delle autorità competenti, ex art. 95 del D. Lgs. n° 152/06. Le parti che ne hanno titolo, anche quelle che lo detengono per sussidiarietà, sono così inabilite all'applicazione dell'art. 145 ibidem.
8. Risparmio Idrico.
 - 8.a. I metodi tecnici e le connesse quantità implicate dall'intervento in esame, già nei ristretti limiti nei quali vengono rivelati, forzano l'inapplicabilità di quanto cogentemente previsto in art. 98 D. Lgs. n° 152/06, non dando disponibilità di alcuni necessari mezzi di pianificazione del Risparmio Idrico. Non riesce, così, il progetto a tenere in conto quanto domandato dal connesso art. 146 ibidem, aggiungendo una deficienza ulteriore.
9. Scarichi nel sottosuolo.
 - 9.a. Sebbene dell'argomento lo SIA parli diffusamente, esso non dà alcuna indicazione tecnica o progettuale su come, infatti, si intenda provvedere a quanto previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 104 del D. Lgs. n° 152/06, in tema di regolazione degli scarichi sotterranei. Lo SIA afferma che, prima delle reiniezioni in appositi pozzi e fino al quarto anno di attività, le acque inquinate vengono variamente "stoccate" passando per l'unità galleggiante FPSO o convogliate in non meglio precisati luoghi di depurazione, non consentendo la formulazione di alcuna attendibile previsione sul connesso impatto ambientale e sui possibili rimedi e/o mitigazioni, previsione che infatti non viene presentata. Lo SIA si limita a dire che le re-iniezioni sono consentite dal "codice dell'ambiente" senza sottoporle, in metodo e quantità, alla necessaria validazione.
10. Sostanze Pericolose.
 - 10.a. Nel merito dello smaltimento di sostanze pericolose, del suo controllo e del dominio delle sue fasi, lo SIA presenta come esclusivamente valide e affidabili le tecniche presentate, senza precisare come si intendano risolvere gli ineludibili problemi posti dal comma 2 dell'art. 108 e dall'art. 131 del D. Lgs. n° 152/06. Nel ritenere tali problemi virtualmente inesistenti, il progetto finisce per non considerare l'art. 187 ibidem, impedendo alle pubbliche amministrazioni l'esercizio delle funzioni ex art. 197, 215 comma 3 e 216 (sempre ibidem).
11. Condotte.
 - 11.a. Il comma 5 dell'art. 109 viene eluso: l'impatto della posa in mare di tubazioni e di condotte, che dovrebbe trovarsi valutato nei capitoli 2.7.2 e 2.7.3 dello SIA, non viene ivi valutato affatto. Lo SIA spende notevole impegno descrittivo dei metodi e delle tecniche di realizzazione delle condotte e dei collegamenti sul fondo marino, ma non solo menzionati gli effetti delle realizzazioni sullo stesso fondo marino quanto alla morfologia, alla biologia, ai movimenti di materiali, alla stabilizzazione sul medio-lungo periodo e alla situazione post-rimozione a fine concessione.
12. Patrimoni Ittici.
 - 12.a. Sulle esigenze di tutela della conservazione dei patrimoni ittici, manca nello SIA come, in presenza dell'intervento in esame, si riesca ad ottemperare al disposto del comma 2 art. 144 del D. Lgs. n° 152/06. Vengono riportate osservazioni e dati, non solo statistici, sullo stato presente delle cose, ma acriticamente (e implicitamente) si assume che, sullo stato attuale, 20 anni (+10) di attività su 4/6 pozzi non hanno effetti. Valga inoltre qui quanto

detto nell'osservazione 6.

13. Sicurezza.

13.a. Il progetto in esame non tiene in sufficiente considerazione gli obblighi derivanti dal combinato disposto del D. Lgs. n° 334/1999 e del D.Lgs. n° 106/2009 negli ambiti specifici dei punti 2) Il deposito, il trattamento e il vettoriamento dei gas e 4) I programmi unitari di lavoro, visto anche il recentissimo incidente della stazione di Viareggio, (30 morti e danni incalcolabili), che avrebbe dovuto far riflettere su quanto necessario sia considerare che incidenti di quel tipo o di altra natura, si possano prevenire o, al limite, evitare per il progetto Ombrina; o come tali incidenti non siano possibili. Tali considerazioni sono sostituite invece da una dichiarazione di adesione a un generico piano inter-societario di sicurezza che sembra essere un codice di auto-regolamentazione, che alla luce di Viareggio, si reputa del tutto inaffidabile, ed ancor meno per quanto riguarda impianti in mare.

14. Rifiuti.

14.a. Non si fa alcun riferimento, nel progetto in esame, ai singoli cogenti D. Lgs. n° 117 del 30.05.2008, D. Lgs. n° 36 del 13.01.2003 e D. Lgs. n° 182 del 24.06.2003 in merito alla raccolta, al conferimento e allo smaltimento sia dei rifiuti non pericolosi che di quelli pericolosi, nè ovviamente si fa riferimento al loro combinato disposto, stante le problematiche a livello regionale esistenti per l'impiantistica, anche alla luce della necessità di smaltire le macerie ed i rifiuti collegati al Terremoto dell'Aquila. Queste disposizioni legislative sono puntualmente richiamate dal D. Lgs. n° 152/06. Lo SIA tratta l'argomento con riferimento a tecnologie ed impianti (potenzialmente) esistenti nell'intorno largo del progetto, che hanno l'inaccettabile carenza di essere concepiti in un contesto normativo obsoleto e formalmente non più valido. Inoltre di tali tecnologie ed impianti lo SIA non verifica nè le capacità disponibili nè addirittura l'esistenza.

15. Economie.

15.a. Il comma 2 dell'art. unico della legge n° 239/04 impone alle concessioni di idrocarburi gli obblighi del "servizio pubblico". La loro economia, ex citato comma 3 art. 93 D. Lgs. n. 163/06, deve essere definita in relazione con le altre attività e gli altri piani e progetti nei diversi settori produttivi, ove potrebbero rivelarsi convenienti alternative di investimento. Nell'istanza non c'è nemmeno il tentativo della definizione in tal senso. Qualora, infatti, dovessero identificarsi ripercussioni negative da parte di Ombrina Mare sul turismo costiero, sulla pesca, sull'agricoltura o l'itticoltura o sui commerci e servizi (es.: quello sanitario), oltre che con i, citati in premessa, progetti per il benessere durevole della Costa dei Trabocchi, l'istanza progettuale dovrebbe prevedere congrue compensazioni, almeno nei limiti del D. Lgs. n° 625/96, da definire via accordo inter partes ex comma 5 legge n° 239/04. Tale definizione ed individuazione risulterebbe necessaria non solo ai fini della valutazione delle "incompatibilità" in sede di VIA, da parte delle autorità competenti, ma anche ai fini dell'applicazione della competenza regionale ex sub-commi f) e i) comma 4 art. unico legge n° 329/04 in tema di densità territoriale degli interventi dello stesso settore idrocarburi.

Si fa notare che le deficienze osservate al punto 3, Instabilità, uso delle risorse compresenti e deperimento dei beni, interdicono all'Amministrazione Pubblica l'esercizio delle funzioni ex commi 1 e 3 dell'art. 53, comma 3 dell'art. 55 e sub-comma a) comma 2 dell'art. 56 del D.Lgs. n° 152/06, e ciò di per se stesso costituisce nella VIA un ostacolo non disinvoltamente sormontabile.

Nell'osservanza piena delle titolarità e dei diritti del "proponente" e delle esigenze tutte del procedimento all'attenzione, suggeriamo alle autorità competenti - e facciamo esplicita richiesta - che si ricorra senza indugi o immotivate riluttanze alla via prevista dal comma 6 art. 24 del D. Lgs. n. 152/06 come ribadita dai commi 6 e 8 dell'art. 24 del D. Lgs. n° 4/2008 o anche sub-comma c) comma 2 art. 11), meglio definita come "inchiesta pubblica", dandosi possibilità di trattare tutte le osservazioni comunque presentate.

Si suggerisce, altresì, che la presunzione di intollerabile illegittimità che si evince dalle nostre stringatissime osservazioni debba inibire qualsivoglia esito positivo del procedimento in corso, a meno di razionale (provata e documentata) certezza del ristoro integrale, almeno in progetto, dei sufficienti requisiti di legalità.

Ci si riserva la facoltà di ulteriori ed eventuali osservazioni ed approfondimenti aggiuntivi all'esito della procedura in atto."

VISTA la nota fatta pervenire in data 30.05.2014 dalla società MEDOILGAS Italia S.p.a. avente ad oggetto "Procedimento di VIA davanti al MATTM nell'ambito del procedimento per il rilascio della concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi "d 30 B.C-MD") - Integrazione dello studio di impatto ambientale con le informazioni utili alle valutazioni necessarie per il rilascio dell'AIA - Deposito documentazione ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n. 152/2006;

VISTI gli atti tecnici allegati alla surrichiamata nota;

VISTA la nota n. DVA-2014-0022615 del 06.07.2014 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con cui sono stati invitati gli Enti interessati dal procedimento di che trattasi ad esprimere i propri pareri;

RILEVATO che:

- ✓ il TAR Lazio, Roma, con la sentenza n. 4123 del 16.04.14, ha respinto il ricorso proposto dalla Soc. Medoiligas contro il provvedimento del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (che aveva disposto l'integrazione della procedura VIA con la procedura AIA in considerazione "della rilevanza del progetto di cui trattasi", della "specificità del contesto ambientale e sociale interferito" e della "particolarità della collocazione dell'impianto nelle zone già sottoposte a divieto di attività"), affermando la vigenza del vincolo introdotto dalla L.R. 14 Dicembre 1994 n. 93 (che "individua i trabucchi e il loro intorno, compreso il tratto di mare che concorre a formare il «quadro d'insieme», quali "beni culturali primari") e ritenendo irrilevante, al fine della vigenza del vincolo, la mancata perimetrazione dell'area tutelata.
- ✓ è evidente la dovuta salvaguardia dei vincoli preesistenti (sia sulla costa, sia sullo specchio d'acqua antistante) è assolutamente incompatibile con la consistenza (e, dunque, "invasività") dell'impianto e con la sua vicinanza alla costa;
- ✓ non v'è chi non veda come anche le esigenze di protezione e sicurezza della costa verrebbero fortemente pregiudicate dalla realizzazione di un impianto a dir poco complesso ed articolato, posto a così poca distanza dalla stessa. Senza considerare il correlato dato obiettivo riguardante la criticità dell'impianto in questione,


- unanimente riconosciuta anche a livello europeo.
- ✓ al riguardo, il tratto di costa e di mare interessato dal progetto, denominato "Costa dei Trabocchi", è un litorale che si caratterizza, oltre che per un'acqua particolarmente limpida, per numerose calette, promontori, scogliere alte e frastagliate, che lo rendono unico e paragonabile alle più ambite coste (oceaniche e non) europee;
 - ✓ il tratto di costa, che si estende da Ortona a San Salvo (e, dunque, per svariati chilometri), comprendendo le città di San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Casalbordino e Vasto, è noto - appunto - come "Costa dei Trabocchi", nome assunto dal trabocco, antica e tipica costruzione marinara, che è frequente incontrare sulla costa e di cui ne è diventata il simbolo. Una litoranea, dunque, che ha vocazione esclusivamente turistica e che è oggetto di specifici progetti di sviluppo in tal senso, che appaiano inconciliabili con la presenza di un vero e proprio polo petrolifero articolato sull'antistante mare che della qualità ambientale della costa costituisce il necessario complemento. Senza dimenticare la presenza di ben quattro Riserve regionali (Riserva di "Grotta delle Farfalle" nei Comuni di Rocca San Giovanni e San Vito Chietino; Riserva di "Punta dell'Acquabella" nel Comune di Ortona; Riserva "Ripari di Giobbe" nel Comune di Ortona; Riserva "Marina di Vasto" nel Comune di Vasto: cfr. artt. 2 e 3 della L.R. Abruzzo, 30 Marzo 2007, n. 5) e due siti d'Importanza Comunitaria ("Fosso delle Farfalle" e "Lecce litoranea di Torino di Sangro e Foce del Fiume Sangro");
 - ✓ ciò detto, val bene rilevare che l'impianto in commento, anche a prescindere dal vincolo introdotto con la succitata L.R. n. 93 del 1994, ha notevole impatto sia in mare, per le interferenze con la piscicoltura e la navigazione, sia a terra a causa delle ricadute delle emissioni in aria prodotte dall'impianto di pre-raffinazione, e per lo smaltimento delle notevoli quantità di rifiuti prodotti dallo stesso processo di pre-raffinazione;
 - ✓ il TAR Lazio - Roma nella sentenza n. 4123/2014 del 16.04.2014 ha ritenuto che l'area oggetto d'intervento debba rientrare nella zona sottoposta al "vincolo" ai sensi e per gli effetti della L.R. 93/94 che al comma 2 dell'art. 1 recita "A tal fine la Regione individua i trabocchi e il loro intorno, compreso il tratto di mare che concorre a formare il <<quadro d'insieme>>, quali beni culturali primari";
 - ✓ il progetto in parola ricade su un tratto di mare tutelato per effetto della surrichiamata legge regionale e che quindi la sua realizzazione è vietata ai sensi del comma 17 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 poiché la medesima prevede "Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare...."
 - ✓ la documentazione progettuale appare carente delle necessarie indicazioni, esami e rilievi indispensabili a dimostrare l'esclusione di ricadute negative sull'ambiente circostante, i rischi ambientali nonché quelli relativi alla sicurezza;

VISTO il D.Lgs. 267/00;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

- A. le premesse fanno parte integrante del deliberato;
- B. di esprimere la più assoluta contrarietà alla realizzazione della coltivazione del giacimento di idrocarburi "Ombrina Mare" nell'ambito della procedura di conferimento della concessione di coltivazione "d30 B.C-MD" la cui correlata procedura si pone, altresì, in evidente contrasto con il principio Comunitario cd. "di precauzione" il quale impone che, in materia ambientale, l'attività amministrativa debba sempre essere improntata al principio di massima ponderatezza ed alla salvaguardia dell'ecosistema e della salute dell'uomo, per le ragioni espresse nelle osservazioni proposte con la delibera di Giunta Comunale n. 165 del 13.12.2012 (e riportate in premessa), nonché, a fortiori, per i motivi e le considerazioni di cui al "RILEVATO che" della presente proposta;
- C. di ritenere altresì il progetto di che trattasi non meritevole di approvazione, poiché lo stesso ricade su un tratto di mare tutelato per effetto della Legge Regionale 14.12.1994 n. 93 e che quindi la sua realizzazione è vietata ai sensi del comma 17 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 poiché la medesima prevede "Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare...."
- D. di dare atto inoltre che la documentazione progettuale appare carente delle necessarie indicazioni, esami e rilievi indispensabili a dimostrare l'esclusione di ricadute negative sull'ambiente circostante, dei rischi ambientali e di quelli relativi alla sicurezza, che non potrebbero essere superate nemmeno dall'introduzione di eventuali prescrizioni;
- E. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Presidente della Commissione Tecnica per le verifiche dell'impatto ambientale, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali alla Regione Abruzzo e alla Provincia di Chieti;

Il Proponente


Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to *E. Di Giuseppantonio*

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *E. Di Fabio*

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nell'albo pretorio on-line di questo Comune il 29 LUG. 2014
n° Reg. 849/2014 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124, comma 1 del T.U.E.L. ed art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.
- è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari con lettera prot n° 9603 del 29 LUG. 2014
ai sensi dell'art. 125, comma 1 del T.U.E.L.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

Fossacesia, li 29 LUG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to *E. Di Fabio*

La presente copia, è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Fossacesia, li 29 LUG. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa E. Di Fabio

